Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 14 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 febbraio 1970, n. 224, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha proposto;

1) la statizzazione della strada provinciale: innesto strada statale n. 447 in località Pedali-Palinuro-Marina di Camerota-Lentiscosa-San Giovanni a Piro-innesto strada statale n. 18 presso Policastro;

2) di suddividere la suddetta strada in due tronchi e precisamente: il primo, compreso tra l'innesto con la strada statale n. 447 in località Pedali e l'innesto con la medesima strada statale n. 447 presso Palinuro, della estesa di km. 6 + 840 denominandola strada statale n. 447/Rac. di Palinuro; il secondo, compreso tra l'innesto con la strada statale 447/dir. presso il ponte sul fiume Mingardo-Marina di Camerota-Lentiscosa-San Giovanni a Piro-innesto alla strada statale n. 18 presso Policastro, dell'estesa di km. 33 + 625, denominandola strada statale n. 562 del golfo di Policastro;

3) includere nell'itinerario della proposta strada statale n. 562 del golfo di Policastro il tratto dell'attuale strada statale n. 447/dir., compreso tra l'innesto della strada statale n. 447 con il ponte sul fiume Mingardo, denominandolo strada statale n. 562/dir. del golfo di Policastro e modificando il nuovo itinerario e l'estesa nel seguente modo: « innesto con la strada statale n. 562 presso il ponte sul fiume Mingardo-bivio per Camerota-bivio per Foria »;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della succitata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Salerno, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 11 luglio 1969, n. 843 e 18 dicembre 1969, n. 1419, in data 14 aprile 1970, n. 395 ed in data 30 ottobre 1968, n. 587;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni ed alla variazione in parola, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i due tronchi della strada provinciale, di cui alle premesse, sono classificati statali con le seguenti denominazioni:

Strada statale n. 447/Rac. « di Palinuro »: innesto strada statale n. 447 in località Pedali-innesto strada statale n. 447 presso Palinuro, dell'estesa di km. 6 + 840;

Strada statale n. 562 « del golfo di Policastro »: innesto strada statale n. 447 presso Palinuro-bivio strada statale n. 562/dir.-Marina di Camerota-Lentiscosa-San Giovanni a Piro-innesto strada statale n. 18 presso Policastro, dell'estesa di km. 36 + 225, comprensiva del tratto già statale n. 447/dir. tra innesto strada statale n. 447-ponte sul Mingardo.

La denominazione della restante strada statale n. 447/dir., a partire dal ponte sul Mingardo, è modificata in:

Strada statale n. 562/dir. « del golfo di Policastro »: innesto con la strada statale n. 562 presso il ponte sul fiume Mingardo-bivio Camerota-bivio per Foria.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1970
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 248

(9472)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Classificazione tra le statali e declassificazione a provinciali di tratti di strade nelle provincie di L'Aquila e Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 febbraio 1970, n. 240, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S., a seguito dell'apertura al traffico della nuova variante alla strada statale n. 153 « di Valle del Tirino » ha richiesto:

1) di includere la variante stessa nell'itinerario della strada statale n. 153 « di Valle del Tirino » compresa tra l'innesto con la strada statale n. 5 e l'innesto con la strada statale n. 17;

2) di statizzare la strada provinciale « di Forca di Penne », inclusa al n. 292 del piano di cui all'art. 15 della citata legge n. 126, stralciando dall'attuale itinerario della strada provinciale stessa il tratto compreso tra l'innesto con la strada statale n. 153 presso Capestrano e l'innesto con il nuovo itinerario della stessa strada statale n. 153;

3) di declassificare i tratti dell'attuale strada statale n. 153 sottesi dalla variante di cui sopra;

4) alle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Pescara di pronunciarsi in merito;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 18 dicembre 1969, n. 1420 ed in data 10 marzo 1970, n. 361;

Vista la delibera favorevole dell'amministrazione provinciale di L'Aquila in data 28 novembre 1969, n. 881;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Pescara non ha fatto conoscere il proprio parere al riguardo entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. con la citata nota n. 240;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni ed alle declassifiche in parola, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Art. 1.

La variante compresa fra l'innesto con la strada statale n. 5 e l'innesto con la strada statale n. 17 è inclusa nel percorso della strada statale n. 153 « di Valle del Tirino » che assume il seguente itinerario: « innesto alla strada statale n. 5 presso Bussi officine-bivio per Ofena-innesto alla strada statale n. 17 presso Novelli », dell'estesa di km. 23+800.

Art. 2.

La strada provinciale « di Forca di Penne », inclusa al n. 292 del piano di cui all'art. 15 della citata legge n. 126, viene classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 602 « di Forca di Penne », con i seguenti capisaldi: « innesto strada statale n. 153 al km. 13 + 800-Capegatti-innesto strada statale n. 16-*bis* a Villa Raspa », dell'estesa di km. 59+007.

Art. 3.

Il tratto dell'attuale strada provinciale « di Forca di Penne », compreso tra l'innesto con la strada statale n. 153 presso Capestrano e l'innesto con il nuovo itinerario della strada statale n. 153 al km. 13+800, conserva la classifica di provinciale ed è, quindi, escluso dal piano di cui al punto 2) delle premesse.

Art. 4.

I tratti della strada statale n. 153, dismessi a seguito della costruzione della variante in parola, vengono declassificati da statale e classificati provinciali ed assegnati alle amministrazioni provinciali di L'Aquila e di Pescara territorialmente competenti.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 285

(9477)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada e sua diramazione in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 febbraio 1970, n. 237, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha proposto la classificazione a statali della strada provinciale « innesto strada statale n. 17-*bis* al piazzale delle ferrovie dello Stato di L'Aquila-Poggio Roio-Pianola-innesto strada statale n. 17 alla progressiva km.ca 36 + 480 », nonchè della diramazione « Poggio Roio-Monte Luco »;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati favorevolmente, rispettivamente in data 18 dicembre 1969, n. 1529 ed in data 10 marzo 1970, n. 360;

Vista la delibera favorevole dell'amministrazione provinciale di L'Aquila in data 5 dicembre 1969, n. 892;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada, nonchè la diramazione di cui alle premesse vengono classificate statali con le seguenti denominazioni:

strada statale n. 615 « di Monte Luco »: innesto alla strada statale n. 17-*bis* al piazzale delle ferrovie dello Stato di L'Aquila-Poggio Roio-Pianola-innesto strada statale n. 17 alla progressiva km.ca 36 + 480, dell'estesa di km. 11 + 050;

strada statale n. 615/dir. « di Monte Luco », della estesa di km. 2 + 250.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 984

(9474)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Classificazione tra le statali di un tratto di strada nelle provincie di Bologna e Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 263 di detto piano è prevista la strada « innesto strada statale n. 16 presso Lavazzola-Imola-Firenzuola », dell'estesa di km. 74 + 270, interessante le provincie di Ravenna, Bologna e Firenze;

Ritenuto che la direzione generale dell'A.N.A.S., con nota n. 1607 del 23 aprile 1970, ha chiesto la statizzazione dei tratti della provinciale di che trattasi, scorrenti nelle provincie di Bologna e Firenze in attesa della ultimazione dei lavori lungo il tratto della provinciale stessa a cura dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Considerata la opportunità di accedere alla richiesta anzidetta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è statizzato il percorso: « ponte Candina-Imola-Firenzuola » con la denominazione definitiva:

strada statale n. 610 « Selice o Montanara Imolese », dell'estesa di km. 57 + 710.

Con successivo provvedimento si disporrà la statizzazione del residuo tratto « innesto strada statale n. 16 presso Lavazzola-ponte Candina », dell'estesa di chilometri 16 + 560.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 293

(9475)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.

Autorizzazione alla produzione, alla importazione ed al commercio di farina di soja sgrassata e ristrutturata e di prodotti a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni e speciali trattamenti;

Visti gli articoli 10 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina delle materie coloranti e degli additivi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità sull'impiego di farina di soja sgrassata e ristrutturata;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di farina di soja sgrassata e ristrutturata.

Art. 2.

E' consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di prodotti a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata addizionata di materie coloranti naturali e artificiali, di sostanze aromatizzanti naturali previsti dalle vigenti disposizioni e di glutammato monosodico nella proporzione massima del 4 %.

Art. 3.

E' consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di prodotti di cui all'art. 2 addizionati di altri alimenti con l'eccezione di quelli di origine carnea.

Art. 4.

La farina di soja sgrassata e ristrutturata, di cui all'art. 1 deve essere posta in commercio in confezioni originali chiuse riportanti all'esterno la dicitura « farina di soja sgrassata e ristrutturata ».

Art. 5.

I prodotti di cui all'art. 2 devono essere posti in commercio in confezioni originali e ben chiuse con la dicitura « Alimento (o prodotto) a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata aromatizzata al gusto di... ».
Tale dicitura, qualora la denominazione del prodotto sia costituita da un nome di fantasia, deve seguire immediatamente tale nome ed essere riportata in caratteri di stampa uniformi e ben visibili.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 3 devono essere posti in commercio in confezioni originali e ben chiuse e devono riportare sull'esterno, di seguito all'eventuale denominazione commerciale di fantasia, in caratteri uniformi e ben visibili, la frase « Prodotto (o alimento) a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata aromatizzata al gusto di ... » seguita dalla elencazione, negli stessi caratteri, degli alimenti aggiunti.

Art. 7.

I prodotti di cui agli articoli 2 e 3 devono riportare sulle etichette delle confezioni di vendita tutte le indicazioni previste dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283; la voce riferentesi alla farina di soja sgrassata e ristrutturata deve essere indicata « farina di soja sgrassata e ristrutturata ».

Deve, inoltre, essere indicata, secondo le norme vigenti, la presenza di aromatizzanti, coloranti e di glutammato monosodico.

Art. 8.

I prodotti a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata non devono essere presentati e propagandati come sostitutivi di altre sostanze alimentari; in ogni caso la presentazione del prodotto, la propaganda e l'eventuale denominazione di fantasia non devono trarre in errore l'acquirente circa la natura, sostanza e qualità degli ingredienti.

Art. 9.

Ai prodotti a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata non devono essere attribuite proprietà dietetiche.

Art. 10.

I prodotti a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata devono rispondere ai requisiti di salubrità previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e alle norme regolamentari di applicazione.

Roma, addì 23 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(9456)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Nomina di un membro supplente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 110/70 in data 7 settembre 1970, con la quale il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, sig. Guido Fanti, designa il sig. Radames Stefanini quale rappresentante in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro supplente, della commissione consultiva interregionale il sig. Radames Stefanini;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Radames Stefanini è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Emilia Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(9467)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del comune di Montaquila.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 27 novembre 1964, con la quale il comune di Montaquila (Isernia) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della Impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 36 del 2 novembre 1964;

Vista la delibera n. 27 del 6 settembre 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Campo-

basso in data 30 settembre 1969, con la quale il consiglio comunale di Montaquila ha rinunciato alla domanda di concessione e chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale del comune;

Vista l'istanza in data 22 giugno 1970, con la quale il comune di Montaquila, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Montaquila rientra fra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Montaquila (Isernia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Isernia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna e effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Isernia o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: GAVA

(9470)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del comune di Noto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 27 novembre 1964, con la quale il comune di Noto (Siracusa), ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dello art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 30 gennaio 1970, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Noto;

Vista la delibera n. 7033 in data 23 giugno 1970, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinta l'anzidetta domanda del comune di Noto;

Considerato che la citata delibera n. 7033 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 30 gennaio 1970;

Ritenuto pertanto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Noto è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Noto (Siracusa).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Siracusa, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Siracusa o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: GAVA

(9471)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del comune di Castrovillari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 24 settembre 1964, con la quale il comune di Castrovillari (Cosenza), ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dello art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 30 gennaio 1970, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Castrovillari;

Vista la delibera n. 7112 in data 22 luglio 1970, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinto l'anzidetta domanda del comune di Castrovillari;

Considerato che la citata delibera n. 7112 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 30 gennaio 1970;

Ritenuto pertanto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Castrovillari è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Castrovillari (Cosenza).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cosenza, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cosenza o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: GAVA

(9469)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 480-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 480-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Faggion Elisa, con sede in Vicenza via Porta Nova n. 19.

(9406)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° luglio 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1970 registro n. 24 Difesa, foglio n. 188

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 9 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1950, registro n. 29 Difesa, foglio n. 16 (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 15, pagina 1958):

De Profetis Riccardo, di Vittorio, da Montorio al Vomano (Teramo), classe 1911, alpino 9° reggimento alpini. Il cognome e: De Prophetis.

Decreto presidenziale 9 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1950, registro n. 29 Difesa, foglio n. 12 (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 15, pagina 2021):

Lucchetti Agostino, di Andrea, da Pietralunga (Perugia), classe 1920, geniere guastatore 11° reggimento genio. Il cognome è: Luchetti.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5 Guerra, foglio n. 246 (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 15, pagina 1923):

Sabetta Oberdan, fu Giuseppe, distretto militare Roma, geniere 19ª compagnia teleradio - Divisione « Venezia ». Il cognome è: Sabbetta.

(9305)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 14, foglio n. 383, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 6 luglio 1967 dal signor Pistan Ermanno avverso un non precisato provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la liquidazione delle competenze arretrate, relative al servizio prestato alle dipendenze del disciolto Corpo di polizia civile della Venezia Giulia.

(9395)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Valfortore

Con decreto ministeriale 30 luglio 1970, n. 1116, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1970, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 291, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Valfortore (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 18 ottobre 1973.

(9396)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano

Con decreto ministeriale 4 luglio 1970, n. 1102, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1970, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 286, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 6 luglio 1973.

(9397)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano

Con decreto ministeriale 4 luglio 1970, n. 1101, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1970, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 287, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 6 luglio 1972.

(9398)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1970 la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 280.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9687)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1970 la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.787.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9688)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1970 la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.211.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9697)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1970 la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 370.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9706)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970 il comune di Bivongi (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.373.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9685)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970 il comune di Canna (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.327.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9686)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.803.422 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9689)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.276.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9690)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.813.026 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9691)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970 il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.080.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9695)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970 il comune di Martone (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.844.740 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9696)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.891.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9698)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970 il comune di Laureana di Borrello (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.924.842 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante, ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9692)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970 il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.843.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9693)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970 il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.398.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9694)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970 il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.626.308 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9699)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970 il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.831.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9700)

Autorizzazione al comune di Ortanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Ortanova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.311.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9701)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.357.835 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9702)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.185.191 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9703)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.904.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9704)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970 il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.453.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9705)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970 il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.379.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9707)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trenta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Praevidomus », con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 1° settembre 1955, rep. 18461;

2) edilizia « Monteripido fra i dipendenti dell'azienda di Stato per i servizi telefonici », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 17 ottobre 1963, rep. 29042/8533;

3) edilizia « Benincasa », con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 19 maggio 1956, rep. 19989;

4) edilizia « Domus Vigilantis tra i vigili urbani, agenti di P.S. e dipendenti di aziende private di Perugia », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 20 marzo 1964, rep. 26489/7032;

5) edilizia « Colombo 64 fra impiegati di ruolo dello Stato », con sede in Perugia, costituita per rogito Cesarini in data 30 giugno 1964, rep. 10835;

6) edilizia « La Fonte Maggiore », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 20 febbraio 1958, repertorio 19/764/3301;

7) edilizia « Sansone », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 22 settembre 1964, rep. 78968;

8) edilizia « Nazario Sauro fra i dipendenti Fiat - Filiale di Perugia », con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 28 ottobre 1957, rep. 19762;

9) edilizia « S. Romano », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 3 marzo 1964, rep. 54458;

10) edilizia « Cooperativa Perugia », con sede in Perugia, costituita per rogito Alcini in data 24 settembre 1964, repertorio 15366;

11) edilizia « P.R.E.F.A. », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 6 luglio 1964, rep. 29919/8891;

12) « Cooperativa agricola A.C.L.I. di Fontignano e Pietrafitta », con sede in Fontignano di Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 7 settembre 1962, rep. 55711;

13) edilizia « Aurora », con sede in Bastia Umbra (Perugia), costituita per rogito Pennacchio in data 1° giugno 1962, rep. 8263;

14) Cooperativa agricola fra proprietari e coltivatori diretti della frazione Passaggio del comune di Bettona, con sede in Passaggio di Bettona (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 4 aprile 1962, rep. 50893;

15) edilizia « Del Sole », con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Traversi in data 16 dicembre 1962, rep. 293;

16) « S.C.E.R. - Social cooperativa edile repubblicana », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 15 gennaio 1947, rep. 11981;

17) edilizia « Alba », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 31 gennaio 1964, rep. 9438;

18) « Azienda cooperativa prodotti latte Terni », con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 26 maggio 1962, rep. 7307;

19) edilizia « Aurora - fra gli impiegati dipendenti degli stabilimenti elettrochimici di Papigno della società Terni », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 25 giugno 1948, rep. 15224;

20) edilizia « Rinnovamento edilizio sociale (RES) », con sede in Terni, costituita per rogito Cappello in data 4 gennaio 1964, rep. 32983;

21) edilizia « Villa Rosa già Polymer - Umbra », con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 11 agosto 1956, rep. 2198;

22) « Casa della Pace - fra dipendenti della Società Terni », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 29 aprile 1956, rep. 34301;

23) « L'Economia Alviano », con sede in Alviano (Terni), costituita per rogito Federici in data 14 ottobre 1944, rep. 9722;

24) « Agricola del comune di Castel Viscardo », con sede in Castel Viscardo (Terni), costituita per rogito Anselmi in data 17 agosto 1947, rep. 1468;

25) « Del Popolo », con sede in La Valle di Ferentillo (Terni), costituita per rogito Federici in data 21 gennaio 1945, rep. 9925;

26) « Risorgimento Sociale », con sede in Ficulle (Terni), costituita per rogito Antonelli in data 8 febbraio 1951, repertorio 34;

27) « Del Popolo », con sede in Montegabbione (Terni), costituita per rogito Anselmi in data 16 dicembre 1944;

28) « Alba », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Buoncristiano in data 8 novembre 1952, rep. 3288;

29) « S.C.E.N. - Società cooperativa edilizia narnese », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Mattiangeli in data 20 marzo 1950, rep. 4977;

30) « Cooperativa Orvietana mutilati invalidi C.O.M.I. », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Anselmi in data 23 settembre 1959, rep. 19522.

(9387)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di agente di cambio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1970, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 154, il dott. Giorgio Focas, agente di cambio, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione provinciale del tesoro di Napoli.

(9625)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 6 ottobre 1969 al 12 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368,/69, 1929/69 e 1962/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 %	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	64,53
	III. superiore al 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % .	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 % . . .	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 %	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % .	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	**Burro** (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	79,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 % . . .	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 % . . .	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 % .	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % .	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 %	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 30 %: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 %: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda: per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (7)	38,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	38,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai *quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione* dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85% in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore in lattosio inferiore al 5 % in peso, la restituzione all'esportazione, è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, Isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-vas e le isole Sandwich del sud.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e *Pacifico situate tra il 60° meridiano* est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
ZONA F: *Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano,* nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'art. 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) *Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo* (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7852)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 13 ottobre 1969 al 26 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1929/69, 1962/69 e 2007/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % . .	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % . .	64,53
	III. superiore al 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . . .	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	(aa) denaturati (1) . .	11,75
	(bb) altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B (7) (escluso il Venezuela) e C (7) . . .	23,00
	- il Giappone ed il Venezuela . . .	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . .	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . .	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 % .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 % . .	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % . .	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % .	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % . . .	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % . .	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % . .	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % . .	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % . . .	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 % . .	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 % . . .	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 % . .	54,00
	b) superiore al 36 % . .	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni . . .	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . . .	40,00
	- le altre destinazioni . .	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50 % .	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . . .	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (7)	38,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	38,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5 % in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E. è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordimente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(8057)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 27 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1929/69, 1962/69, 2007/69 e 2096/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 %	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	64,53
	III. superiore al 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) (esclusa l'India)	23,00
	- il Giappone e l'India	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1 inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 %	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 %	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1 inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo *diversa indicazione*)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. **Latte** e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 % . .	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % .	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % .	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 % .	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, **diversi da quelli in polvere:**	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso . . .	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso .	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso . .	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso . . .	4,25 (3)
	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso .	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort . . .	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 % . . .	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 % . . .	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 % . .	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 % . .	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % . .	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 % .	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 % . . .	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 %	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50 % . . .	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni . .	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (7)	38,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	38,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5 % in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(8058)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a tre posti di segretario economo negli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 497 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduto l'art. 6 della legge 22 febbraio 1951, n. 149, che conforma la carriera dei segretari economi degli istituti statali per sordomuti e quella dei segretari degli istituti tecnici e la tabella n. 1 allegata alla legge succitata;
Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Veduto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;
Considerato che i tre posti di segretario economo dell'organico degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sono vacanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di segretario economo in prova nel ruolo organico del personale degli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo;

5) possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata per atti civili, va indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare Divisione IV - Roma e deve essere redatta in conformità dell'unito modello (allegato *B*).

La domanda va trasmessa esclusivamente per posta mediante raccomandata e deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova orale e una prova pratica, come precisato nell'allegato *C*.

Tutte le prove avranno luogo in Roma nei giorni, nelle ore e nei locali che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato. Alla prova orale e pratica i candidati saranno invitati con un preavviso di almeno venti giorni.

Perde il diritto di partecipare alle prove chi non si presenti a sostenerle nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito, o non risulti fornito di valido documento di identificazione.

Supera le prove scritte il candidato che abbia riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse con una media di al meno sette decimi. La prova pratica di dattilografia e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva, che si esprime in trentesimi, è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dei voti riportati nella prova pratica di dattilografia e nella prova orale.

Ai candidati che superano le prove scritte viene data comunicazione del voto riportato in ciascuna di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove rimanenti la commissione giudicatrice pubblica l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 5.

Le categorie dei candidati aventi diritto a riserva di posto o a precedenza nei casi di parità di merito sono indicate nello allegato *D*. Il candidato che intenda far valere tali diritti deve far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 3 i documenti attestanti la sua qualifica non oltre dieci giorni da quello in cui ha sostenuto l'ultima prova d'esame.

Se i documenti risultano irregolari il Ministero li restituisce all'interessato invitando a riprodurli regolarizzati entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito.

Il Ministro quindi, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono infine invitati dal Ministero a produrre la documentazione di cui all'allegato *E* nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello invito.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dello avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I documenti prodotti dai candidati sono trattenuti dal Ministero per almeno sei mesi dalla data di pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente. Fatta eccezione per i candidati utilmente graduati, i cui documenti sono trattenuti anche oltre il termine predetto per ragioni connesse alla nomina; gli altri candidati possono ritirare i documenti prima dei sei mesi se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 124

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 30 è elevato nelle seguenti misure, tenuto conto della legislazione vigente e del limite posto dallo art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sulle leggi anteriori.

Elevazioni concesse purchè non si superino 40 anni di età:

a) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

b) a 39 anni per i decorati al valor militare;

c) di due anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, salva la maggiore elevazione consentita in applicazione della lettera precedente;

e) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto universitario, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e di quelli volontari o incaricati sia in attività che cessati per motivi non disciplinari.

Elevazioni assorbenti ogni altra elevazione:

g) a 40 anni per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

h) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra; invalidi per servizio; del lavoro e civili; sordomuti; orfani e vedove per causa di guerra, di servizio o di lavoro. Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esonerati dal limite di età:

l) gli impiegati civili statali di ruolo;

m) gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata per atti civili L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il a . . (provincia di . .) chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di segretario economo negli istituti statali per sordomuti, indetto con decreto ministeriale

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del diploma di ragioneria e perito commerciale;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando (3);

di trovarsi nei limiti di età stabiliti dal bando (4).

Data .

Firma . (5)

Indirizzo . . (6)

---

(1) Indicare gli eventuali motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne riportate nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(4) Nel caso che il candidato abbia più di 30 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

(5) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

(6) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo. Il candidato deve indicare il numero del codice di avviamento postale.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;

b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;

c) una prova pratica di dattilografia;

d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di dieci minuti un brano dettato e nella formazione, nel termine stabilito dalla commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

Elementi di diritto civile, commerciale e pubblico (costituzionale, amministrativo e del lavoro).

Legislazione scolastica:

a) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione - Consiglio superiore (composizione, attribuzioni).

b) Ordinamento dell'istruzione elementare in base alla vigente legislazione con particolare riguardo all'istruzione dei sordomuti.

Computisteria e ragioneria:

a) Computisteria: sistemi monetari e parità monetaria.

Elementi di costi e ricavi mercantili - Interesse e sconto: varie specie.

Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia bancari - distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazione ed operazioni di borsa.

b) Ragioneria generale: Aziende in genere: varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilanci di previsione - Gestione dell'azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia - Rendiconto.

c) Contratti della pubblica amministrazione.

d) Esercizio finanziario - Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con particolare riguardo ai capitoli interessanti le materie di competenza degli istituti statali dei sordomuti.

e) Impegno, accertamento, ordinazione e pagamento delle spese - Gestione dei residui.

f) Note nominative e ruoli di spese fisse - Sequestro e pignoramento di assegni fissi - Cessione di stipendio - Deleghe per la riscossione.

ALLEGATO *D*

Criteri per la riserva di posto e la precedenza

A norma dell'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, agli idonei ex combattenti ed appartenenti a categorie equiparate è riservata la metà dei posti messi a concorso.

A norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli idonei appartenenti alle seguenti categorie ed a quelle equiparate è riservata, con i criteri di cui all'art. 9 della stessa legge, una aliquota pari al 15 per cento dei posti di organico:

invalidi militari di guerra;
invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
invalidi civili;
sordomuti.

A norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatta salva la riserva di cui al comma precedente, l'aliquota a favore degli ex combattenti sarà ridotta in modo da non eccedere la metà dei posti messi a concorso.

Nei casi di parità di merito la precedenza sarà attuata, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis*) i mutilati ed invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedöve non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

ALLEGATO *E*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) diploma (non certificato) o copia autentica in bollo del diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità, dei colleghi di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

(9524)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E ALLE GALLERIE PER LE REGIONI DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

Esito del concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede dell'ospedale civile « Casa Santa dell'Annunziata » in Sulmona.

IL SOPRINTENDENTE

Visto il bando di concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede dell'ospedale civile di Sulmona;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il verbale dei lavori e l'elenco formulato dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Dichiara:

E' approvato il seguente elenco alfabetico degli artisti e delle rispettive opere scelte da acquistare con la somma a disposizione:

1) Angelini: « Tempo vivo »;
2) Costi: « Composizione »;
3) D'Achille: « Natura Morta »;
4) Marelli: « Bivalanza »;
5) Marzano: « Paesaggio »;
6) Pallozzi: « Paesaggio Abruzzese »;
7) Piccolo: « Tetti di Roma »;
8) Picini: « Le Popolane »;
9) Proietti: « Paese Medioevale »;
10) Scuola art. di Pescocostanzo: « Tappeto »

Il presente elenco, a norma dell'art. 7 del bando di concorso, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 24 settembre 1970

Il soprintendente: MORETTI

(9463)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per esame a cento posti di vice cancelliere e vice segretario.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 18 del 30 settembre 1970, pubblica la graduatoria, dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, del concorso per esame a cento posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto successivo.

(9870)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato dell'Aeronautica militare.

Le prove scritte di esame del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, bandito con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

2 novembre 1970: diritto civile e commerciale;
3 novembre 1970: diritto costituzionale e amministrativo.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(9728)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1970, numero 17439, avranno luogo in Roma nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 1970, con inizio alle ore 8, presso la sala conferenze della stazione di Roma Termini (ingresso da via Giolitti, 34).

(9839)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventinove posti di assistente sociale

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a 29 posti di assistente sociale, categoria di concetto, ruolo « assistenti sociali », il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 217 del 28 agosto 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2 e 3 novembre 1970, con inizio alle ore 8.

(9761)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 352 del 28 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1969;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Preso atto delle designazioni fatte dal Ministero della sanità, dal prefetto di Mantova, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale del Ministero della sanità.

Membri:

Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Dotti prof. Franco, primario medico degli istituti ospedalieri « C. Poma » di Mantova;

Picinelli prof. Giuseppe, primario ostetrico-ginecologo degli istituti ospedalieri « C. Poma » di Mantova;

Piccirilli dott. Benito, direttore di sezione della prefettura di Mantova;

Campagnari dott. Bruno, medico condotto di Castelbelforte;

Il dott. Domenico Fiore, consigliere del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Mantova, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 29 settembre 1970

(9493) *Il medico provinciale*: BARCA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 463 in data 6 febbraio 1969 con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 1863 in data 17 settembre 1970 del medico provinciale, con il quale il dott. Michela Zucco Giorgio, veterinario condotto del comune di Leinì, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 221;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 221;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 6 febbraio 1969, n. 463, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Ballero dott. Carlo, vice prefetto di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Michela Zucco dott. Giorgio, veterinario condotto.

Segretario:

Tasselli dott.ssa Anna Maria, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza, 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 18 settembre 1970

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(9239)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.